



COMUNE DI IRGOLI (NU)
Protocollo Partenza
n. **0003043** del **03-06-2014**
ore 18.20.35
Cal. 1 - Clas. 7 - Sottoci. 1



Ordinanza n° 22/2014

PULIZIA E MANUTENZIONE DI TERRENI, RIPE, FOSSI E CANALI

IL SINDACO

CONSIDERATO che non tutti i proprietari ed i conduttori di terreni prospicienti aree pubbliche o di pubblico passaggio provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei canali di scolo delle acque meteoriche nei propri fondi;

DATO ATTO che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, alla proliferazione di ratti ed all'aumento del rischio di incendi, oltre che a sminuire il decoro delle aree attigue, e che l'ostruzione dei canali di scolo può determinare una tracimazione delle acque o situazioni di rischio igienico dovute al ristagno delle stesse;

RICONOSCIUTO altresì che l'incuria di cui sopra può rendere poco visibile o nascondere la segnaletica stradale, la pubblica illuminazione o restringere la carreggiata delle strade;

RITENUTO pertanto necessario adottare opportuni provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio all'immagine ed al decoro cittadino;

DATO ATTO che la comunicazione personale di avvio del procedimento non è possibile, essendo il presente provvedimento rivolto alla intera cittadinanza, e che pertanto il contenuto verrà reso noto mediante forme di pubblicità idonee;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 "Testo unico degli Enti Locali", in particolare gli artt. 50 e 54;
- la deliberazione della G.R. n. 41/41 del 18.04.2014 e i suoi allegati;
- l'ordinanza sindacale n. 21 del 31.05.2014;
- il piano regionale, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2014/2016;
- il D.Lgs. 285/1992 "Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 4, 29, 31, 32;
- il DPR 495/1992 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada", in particolare gli artt. 26 e 70;
- la L. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

ORDINA

Ai proprietari di terreni a qualsiasi uso destinati ed a coloro che per patto contrattuale siano conduttori o fruitori degli stessi, di eseguire i sotto elencati interventi di pulizia e manutenzione:



- provvedere al taglio dell'erba, alla cura della vegetazione ed al taglio delle radici, dei rami e delle siepi prospicienti o che aggettano su aree pubbliche o di pubblico passaggio o che provocano danno alle medesime, rimuovendo il materiale di sfalcio ed i rifiuti eventualmente presenti e verificando che sia garantita la corretta visibilità della segnaletica stradale (questi interventi dovranno interessare tutta la superficie se il terreno ricade all'interno di centri abitati, ed almeno le ripe e le fasce confinanti con aree pubbliche o di pubblico passaggio all'esterno dei medesimi); in particolare si dispone che le siepi, alberi e le erbacce adiacenti alle recinzioni delimitanti la proprietà privata e confinante con strade e spazi pubblici, siano completamente liberate creandovi un'adeguata striscia parafuoco ed evitando altresì, che le stesse invadano delle aree destinate a pubblica fruizione.

- provvedere allo spurgo e pulizia dei fossi e dei canali di scolo delle acque meteoriche, così da favorire il regolare deflusso delle stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

Tali interventi dovranno essere eseguiti entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno e ripetuti ciclicamente ogni qual volta se ne ravvisi la necessità;

AVVERTE

Che in caso di inosservanza della presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, si applicheranno ai contravventori le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Nuovo Codice della Strada e dall'art. 7/bis del D.Lgs. 267/2000;

Che il Comune si riserva di provvedere all'esecuzione d'ufficio di dette opere, con rivalsa delle spese sostenute ed oneri relativi a carico degli obbligati a norma dell'art. 70 co. 2 del regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada;

DISPONE


La trasmissione della presente ordinanza a:

- Area Tecnico Manutentiva, pubblicazione all'Albo pretorio on line, sito istituzionale e locali pubblici;
- Polizia Municipale, incaricata della vigilanza;
- Locale Stazione Comando Carabinieri e Comando Stazione Forestale Orosei;

INFORMA

Gli Organi addetti al controllo sull'osservanza della presente ordinanza sono gli Agenti della Polizia Municipale e le figure previste dall'art. 13 comma 3 della L. 689/1981.

In applicazione all'art. 4 comma 4 della L.23/92 e ss.mm. avverso la presente ordinanza, è ammesso il ricorso straordinario al Capo dello Stato ex art.8 del D.P.R. 24/11/1971 n° 1199, entro 120 giorni e avanti al TAR regionale entro 60 giorni, da parte di chi ne abbia un interesse concreto ed attuale, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.


Su Sindigu
Giovanni Porcu

